



CONFINDUSTRIA

**Legge di Bilancio 2022
(L. 30 dicembre 2021, n. 234)**

Misure in tema di Credito e Finanza

Nota di Aggiornamento

Gennaio 2022

Il 31 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo della Legge di Bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234, d'ora in poi "Legge").

Di seguito si riporta una sintesi delle principali misure in tema di Credito e Finanza contenute nella Legge.

1. Fondo di Garanzia per le PMI (art. 1, c. 53-58)

La Legge proroga fino al 30 giugno 2022 alcune delle misure emergenziali previste per l'intervento del Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi dell'art. 13 del DL Liquidità. Sulla proroga di tali misure la Commissione europea ha già concesso la propria autorizzazione, con decisione dello scorso 11 gennaio. Le garanzie sui nuovi finanziamenti potranno pertanto essere rilasciate dal Fondo a partire dal 12 gennaio 2022 (si veda in proposito la circolare n° 1/2022 emanata dal Fondo di Garanzia per le PMI).

In particolare, in base a quanto previsto dalla Legge, vengono confermati l'importo massimo garantito a 5 milioni di euro e la copertura dell'80% per i finanziamenti di importo superiore a 30 mila euro. La copertura delle operazioni fino a 30 mila euro viene invece ridotta dal 90% all'80%.

Viene poi eliminata, a partire dal 1° aprile 2022, la gratuità della garanzia del Fondo, prevedendo per tutte le operazioni garantite il pagamento di una commissione.

Nonostante le sollecitazioni di Confindustria, la misura che reintroduce il pagamento delle commissioni non è stata modificata durante l'iter di approvazione definitiva della Legge, introducendo un onere non di poco conto per le imprese, considerato che queste ultime si trovano in una fase delicata della ripresa e che, a partire dal 1° gennaio 2022, hanno dovuto riprendere il rimborso dei finanziamenti sospesi ai sensi della moratoria di legge. La moratoria non è stata infatti ulteriormente prorogata oltre il 31 dicembre 2021, a causa soprattutto del quadro di regole bancarie europee che non consentono più alle banche di potersi avvalere di flessibilità regolamentari nel trattamento delle esposizioni creditizie verso le imprese che invece erano state concesse agli inizi della pandemia.

La Legge prevede inoltre che dal 1° luglio 2022 non si applicherà più la disciplina speciale di intervento del Fondo prevista dall'articolo 13 del DL Liquidità; la formulazione della norma non lascia spazio a eventuali proroghe di tale disciplina legate ad ulteriori proroghe del Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato; sarebbe stato invece importante poter sfruttare un'ulteriore proroga del Quadro per ottimizzare, a prescindere dai livelli di copertura della garanzia e dalle condizioni di accesso, il trattamento delle garanzie dal punto di vista della normativa sugli aiuti di Stato, evitando di gravare sul plafond "de minimis" ove non necessario.

A partire dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, si tornerà pertanto ad applicare la disciplina ordinaria del Fondo, anche se saranno mantenute alcune delle misure di favore per le imprese introdotte dal DL Liquidità. In particolare, l'importo massimo garantito verrà lasciato a 5 milioni di euro (la disciplina ordinaria prevedeva 2,5 milioni) e le operazioni a fronte di investimenti continueranno a essere garantite all'80%.

Inoltre, si tornerà ad applicare il modello di valutazione delle imprese, ma saranno fatti salvi gli automatismi di accesso e l'ammissibilità alla garanzia del Fondo anche delle imprese più rischiose, classificate in fascia 5 ai sensi del modello di valutazione del Fondo, che precedentemente alle misure emergenziali non erano garantibili.

La Legge prevede inoltre la riduzione di alcune percentuali di copertura a partire da luglio con un meccanismo che tuttavia penalizza le imprese più fragili. In particolare, è previsto che le operazioni di liquidità delle imprese meno rischiose, appartenenti alle classi 1 e 2 del modello di valutazione del Fondo, saranno garantite al 60%, mentre per le imprese appartenenti alle classi di rischio più elevate (da 3 a 5) la copertura sarà quella prevista dalla disciplina ordinaria del Fondo, determinando la conseguenza che le imprese appartenenti a classi più rischiose possano beneficiare di coperture inferiori.

A dispetto delle segnalazioni di Confindustria rispetto all'iniquità di un simile assetto nell'attuale fase congiunturale, questa norma non è stata corretta durante l'iter di approvazione della Legge.

Dalla cessazione dell'applicazione dell'intero articolo 13 del DL Liquidità deriveranno alcune conseguenze per le imprese. In particolare, dal 1° luglio 2022:

- cessa la possibilità di concedere garanzie a imprese in procedura concorsuale di carattere non liquidatorio o con segnalazione in centrale rischi di esposizioni classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate;
- viene eliminata la maggiorazione di copertura per le garanzie di portafoglio dedicate a imprese danneggiate dall'emergenza Covid;
- viene eliminata la possibilità di richiedere la garanzia del Fondo su finanziamenti già erogati da non oltre tre mesi, previa riduzione del tasso d'interesse in favore dell'impresa beneficiaria;
- viene inoltre reintrodotta la commissione di mancato perfezionamento delle operazioni garantite, della quale si era a lungo chiesta l'abolizione perché non giustificata dalla natura fisiologica e dal peso marginale del fenomeno che intendeva contrastare e perché rappresentava un elemento di tensione nel rapporto tra banche e imprese;
- viene eliminata la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con garanzie reali per gli investimenti immobiliari nel settore turistico-alberghiero;
- cessa la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con un'ulteriore garanzia concessa da un confidi o altro soggetto garante, fino a concorrenza del 100% del finanziamento;
- cessa la possibilità di avere la copertura del Fondo di garanzia sulle rinegoziazioni dei finanziamenti, a condizione che sia concessa una ulteriore liquidità almeno pari al 25%.

Infine, è stato introdotto un limite massimo agli impegni assumibili dallo stesso Fondo, che dovrà essere fissato ogni anno dalla Legge di Bilancio. Tale disposizione introduce elementi di rigidità e incertezza rispetto all'operatività del Fondo qualora venisse superato tale limite. In proposito, si ricorda infatti che, secondo le regole europee di contabilità pubblica, la garanzia del Fondo è una garanzia cosiddetta "standardizzata", per cui il limite di impegno è flessibile e direttamente correlato alle stime sulle perdite annuali attese relative alle garanzie concesse. In base a tali stime viene determinato, di anno in anno, lo stanziamento a copertura delle eventuali perdite. L'introduzione del tetto massimo agli impegni del Fondo va quindi ad eliminare tale elemento di flessibilità, che da sempre caratterizza l'operatività del Fondo stesso.

In linea generale, le misure introdotte con la Legge di Bilancio muovono verso un graduale ripristino dell'operatività ordinaria del Fondo, proprio in una fase in cui, al contrario, sarebbe stato essenziale supportare ulteriormente l'accesso al credito delle imprese. Ciò tanto più e si considera che, come detto, è scaduta la moratoria di legge per le PMI e appare necessario facilitare l'accesso delle imprese a nuovi finanziamenti a condizioni di favore e di consentire loro di rinegoziare posizioni in essere, anche al fine di riequilibrare la loro posizione finanziaria

In proposito, Confindustria ha sottolineato la necessità di rivedere le scelte compiute con la Legge di Bilancio, confermando almeno per tutto il 2022 - compatibilmente con le regole in materia di aiuti di Stato - le misure di intervento previste dal DL Liquidità.

È stata inoltre ribadita la necessità di innalzare l'importo massimo garantito almeno a 10 milioni ed estendere nuovamente la copertura del Fondo anche alle imprese fino a 499 dipendenti non PMI (mid cap). Al fine di consentire un allungamento dei finanziamenti garantiti a lungo termine, anche ben oltre l'attuale limite di 8 anni previsto dal DL Sostegni-bis, si dovrebbe poi prevedere la possibilità per il Fondo di concedere garanzie a condizioni di mercato.

Sempre in tema di Fondo di Garanzia per le PMI, Confindustria ha sottolineato l'importanza di attuare tempestivamente la norma del DL Sostegni-bis che prevede una garanzia del Fondo su prime perdite di basket bond, perché questo consente di avvicinare imprese più piccole ai mercati. La misura va inoltre rafforzata, abbassando a 500mila euro la soglia minima prevista per le emissioni garantite.

2. Garanzie SACE (art. 1, c. 59-61)

La Legge prevede la proroga fino al 30 giugno 2022 delle garanzie rilasciate da SACE ai sensi del DL Liquidità, comprese quelle concesse in favore delle imprese fino a 499 dipendenti non PMI, che continueranno a essere prestate alle medesime condizioni previste originariamente per le coperture alle stesse imprese concesse dal Fondo di Garanzia per le PMI (fino all'80%, fino a 5 milioni di garantito, a titolo gratuito, senza valutazione, senza divieto di distribuzione dei dividendi e senza impegno a gestire livelli occupazionali con accordi sindacali).

È previsto, inoltre, che le risorse destinate alla copertura delle "Garanzie Green" SACE siano determinate con la Legge di Bilancio, tenendo conto che, per l'anno 2022, le risorse disponibili per la copertura di tali garanzie ammontano a 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE pari a 3.000 milioni di euro.

Con riferimento all'operatività di SACE, si segnala inoltre che Confindustria sta da tempo sollecitando l'emanazione del decreto del MEF di concerto con il MAECI e il MISE, che definirà criteri e modalità per la prestazione di garanzie a condizioni di mercato da parte di SACE ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del DL Liquidità.

3. Disciplina del microcredito (art. 1, c. 914)

La Legge modifica l'art. 111 del Testo Unico Bancario al fine di ampliare l'operatività del microcredito. Viene infatti innalzato da 40mila euro a 75mila euro l'importo massimo consentito per i finanziamenti di microcredito relativi alle operazioni di lavoro autonomo e microimprenditorialità, con una deroga per le società a responsabilità limitata per le quali non si applicano le limitazioni previste dalla normativa vigente e alle quali possono essere concessi microcrediti fino a 100mila euro senza l'obbligo di assistenza di garanzie reali.

Viene inoltre consentita la facoltà di concedere microcrediti di durata fino a 15 anni e senza fissare limiti oggettivi relativi al volume di attività che riguardino i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale.

4. Fondo indennizzo risparmiatori (art. 1, c. 63-69)

La Legge introduce alcune misure finalizzate alla prosecuzione e al completamento dell'attività del Fondo indennizzo per i risparmiatori di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145. L'attività della Commissione tecnica resta in carica fino al 31 luglio 2022 (a tal fine si destinano 350mila euro) e a supporto della sua attività sono destinate nuove risorse del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI (art. 1, c. 46)

La Legge proroga fino al 2022, in linea con le richieste di Confindustria, il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione.

Tuttavia, la stessa Legge riduce l'ammontare massimo del credito da 500mila a 200mila euro.

La misura viene rifinanziata con 10 milioni di euro, 5 milioni per il 2022 (che si aggiungono ai 30 milioni già stanziati per l'anno in corso) e 5 milioni per il 2023.

Si ricorda che il credito d'imposta, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 è destinato alle PMI, come da definizione comunitaria, operanti in tutti i settori dell'economia. Ai sensi delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio può essere riconosciuto fino a un importo di 200mila euro, e nella misura massima del 50% dei costi ammissibili sostenuti nel corso del 2022. Per ulteriori dettagli si rinvia alla comunicazione del [2 marzo 2021](#).

Si ricorda che Confindustria aveva proposto di estendere l'agevolazione alle mid cap, intese come imprese fino a 499, che hanno una struttura e delle fragilità finanziarie simili a quelle delle imprese più strutturate con dipendenti inferiori a 250 ma che hanno una maggiore propensione alla quotazione.

6. Piani Individuali di Risparmio (art. 1, c. 26, 27 e 912)

La Legge potenzia i PIR cosiddetti “Tradizionali” prevedendo un aumento dell’importo massimo che le persone fisiche possono destinare in tali strumenti (da 30.000 euro in ciascun anno di durata del piano e per un massimo di 150.000 euro a 40.000 euro in ciascun anno e per un massimo di 200.000 euro).

Con riferimento ai PIR cosiddetti “Alternativi”, maggiormente orientati nell’investimento in PMI non quotate, nel corso dell’esame parlamentare è stato approvato un emendamento che proroga al 2022, in linea con le richieste di Confindustria, la finestra temporale (in precedenza fissata al 31 dicembre 2021) per l’acquisto di strumenti finanziari in relazione ai quali è possibile beneficiare del credito d’imposta per le persone fisiche per le eventuali minusvalenze derivanti dall’investimento in tali strumenti che siano detenuti per almeno 5 anni.

La Legge ha tuttavia modificato la misura riducendo, con riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022, il credito d’imposta dal 20% (percentuale prevista per gli investimenti effettuati nel 2021) al 10% delle somme investite e prevedendo che sia utilizzabile in 15 anni (e non in 10 anni come previsto per gli investimenti effettuati nel 2021).

Durante l’esame parlamentare, è stato inoltre approvato un emendamento che consente agli investitori persone fisiche di possedere più di un PIR Alternativo, sempre nel limite di investimento annuo/complessivo già fissato.

7. Venture capital (art. 1, c. 714 e 977)

La Legge, al comma 714, apporta modifiche alla disciplina del Fondo rotativo di venture capital, gestito da Simest, di cui all’articolo 1, comma 932, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Rispetto a quanto era già previsto nel DL n. 104/2020 (cd. “DL Sostegni), la norma estende l’ambito di intervento del Fondo rotativo introducendo la possibilità di effettuare investimenti (realizzati anche senza il coinvestimento di Simest o Finest) anche in: PMI innovative (oltre che in start-up innovative), in quote o azioni di fondi di venture capital e di fondi che investono in fondi per il venture capital gestiti da CDP VC, società quest’ultima di cui il Fondo potrà avvalersi anche per le attività di individuazione di potenziali investimenti e di supporto istruttorio alle operazioni di investimento.

Si ricorda che il Fondo opera attraverso l’acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale sociale di società costituite da imprese nazionali all’estero (sia in Paesi UE sia extra UE) e la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, compreso il finanziamento soci, in aggiunta rispetto all’intervento di Simest e/o di Finest e fino a un massimo del 49% del capitale dell’impresa estera. Le partecipazioni acquisite dovranno essere successivamente cedute all’impresa italiana partecipante al capitale della medesima impresa estera.

Sempre in tema di venture capital, la Legge prevede inoltre, al comma 977, un programma di interventi destinati ai territori del Mezzogiorno – la cui realizzazione sarà affidata a un soggetto altamente qualificato con sede legale nel Mezzogiorno individuato dal Ministro per

il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico – finalizzato a sperimentare un nuovo modello avanzato di innovazione, fondata sul trasferimento tecnologico.

Tali interventi saranno volti a: a) individuare e aggregare università ed istituti di ricerca pubblica, con sede nel Mezzogiorno attivi nella ricerca e sviluppo di nuove tecnologie; b) sostenere la nascita e l'evoluzione di spin-off ad alto contenuto di conoscenza; c) offrire servizi formativi e di consulenza ai fondatori di startup innovative per assisterli nell'evoluzione della loro cultura imprenditoriale e nell'espansione sui mercati; d) affiancare startup innovative e grandi e medie imprese, anche tramite investimenti diretti nel loro capitale; e) individuare istituzioni finanziarie e fondi di venture capital disponibili investire in startup innovative.

Nell'ambito del programma priorità sarà data ai seguenti settori di attività: information technology; agro-alimentare; biomedicale; farmaceutico; automotive e aerospaziale.

8. Fondo unico nazionale per il turismo (art. 1, c. 366-371)

È prevista l'istituzione presso il Ministero del Turismo di un Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, con una dotazione pari a 120 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 40 milioni per il 2024.

Le risorse del Fondo sono destinate alle seguenti finalità:

- misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore turistico in grado di valorizzare le potenzialità del comparto di fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, concentrando le misure in favore degli operatori per i quali permangono condizioni che limitano l'ordinaria possibilità di svolgimento delle attività produttive e lavorative;
- promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre ricadute positive, economiche e sociali, sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte.

Anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico, viene inoltre istituito il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, con una dotazione pari a 50 milioni per il 2022, 100 milioni per il 2023 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

L'operatività di tali Fondi verrà disciplinata da un apposito decreto attuativo del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio.

9. Fondo italiano per il clima (art. 1, c. 488-497)

È prevista l'istituzione, presso il Ministero della transizione ecologica, del Fondo italiano per il clima, destinato al finanziamento di interventi volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e tutela ambientale dei quali l'Italia è parte. Al Fondo è destinata una dotazione di risorse pari a 840 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni a decorrere dal 2027, che sarà gestita da Cassa depositi e prestiti (CDP), a cui la norma consente di impiegare le risorse della propria

gestione separata per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal Fondo, sia attraverso finanziamenti sotto qualsiasi forma, sia mediante il cofinanziamento di singole iniziative.

Il Fondo potrà erogare finanziamenti diretti su iniziative e programmi ad elevato impatto o indirettamente, tramite altre istituzioni finanziarie, europee, sovranazionali o multinazionali, o tramite fondi multilaterali di sviluppo. Potrà, inoltre, concedere garanzie a condizioni di mercato su finanziamenti concessi da banche entro il limite massimo del 50% dell'importo finanziato ed entro un importo massimo non eccedente il 50% delle risorse stanziato. Tali garanzie sono a prima richiesta, esplicite, irrevocabili e conformi ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio. Infine, il Fondo potrà assumere capitale di rischio mediante fondi di investimento, fondi di fondi o capitale di debito, a favore di soggetti privati e pubblici.

Una quota delle risorse del Fondo, nel limite di 40 milioni a decorrere dal 2022, è destinata alla erogazione di misure a fondo perduto nonché agli oneri e alle spese di gestione del Fondo medesimo.

La dotazione del Fondo potrà essere incrementata dall'apporto finanziario di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, anche a valere su risorse europee e internazionali, ai fini della costituzione di specifiche sezioni speciali.

Ai fini della governance del Fondo, sono istituiti due organi:

- un Comitato di indirizzo – presieduto dal Ministro per la transizione ecologica o un suo delegato e composto da rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – che definisce l'orientamento strategico e le priorità di investimento del Fondo e delibera, su proposta di CDP, il piano di attività;
- un Comitato direttivo che delibera in merito ai finanziamenti e alle garanzie concessi a valere sulle risorse del Fondo, su proposta di CDP, e la cui composizione e funzionamento saranno stabilite con Decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze. Una Segreteria è istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero della transizione ecologica con il supporto operativo di CDP.

Condizioni, criteri e modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo saranno stabiliti con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.

10. Fondo per il sostegno alla transizione industriale (art. 1, c. 478 e 479)

La Legge prevede l'istituzione presso il MISE del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che avrà lo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici. A valere sulle risorse del Fondo, al quale sarà destinata una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dal 2022, potranno essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per



l'efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la transizione ecologica, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della norma, sono adottate le disposizioni attuative del Fondo.